

# **Avv. Giuseppe Versace**

*Patrocinatore in Cassazione*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna*

*Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586*

*giuseppe.versace@pecstudio.it - avv.versacegiuseppe@gmail.com*

*C.F.: VRSGPP70A02A065C - P.I. 02071240804*

## **TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

### **IN RIASSUNZIONE DI CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER TERRITORIO**

### **CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Antonietta FALCONE**, nata a Reggio di Calabria, il 24.05.1970 e residente in Cesena, Via Vincenzo Angeli n. 29 (C.F.: FLCNNT70E64H224P), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: *giuseppe.versace@pecstudio.it*

**RICORRENTE**

### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA** (C.F.: 80062970373), in persona del Direttore pro-tempore, con sede in Via Dè Castagnoli n. 1 - 40126 Bologna, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA - UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA**, (C.F.: 920861004089) in persona del Direttore pro-tempore, con sede in 47121 Forlì, Viale Salinatore n. 24, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6.

**RESISTENTI**

### **E CONTRO**

I docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Udine e in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 poiché è in possesso della Laurea in Architettura, valide per il triennio 2017-2020, i docenti che in virtù



dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Udine, valide per il triennio 2017/2020, per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 poiché è in possesso della Laurea in Architettura, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

**IN PUNTO A:**

- ❖ **INSERIMENTO IN II<sup>a</sup> FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO, DEL PERSONALE DOCENTE, PER IL TRIENNIO A.S. 2017/2020, DELLA PROVINCIA DI UDINE, CLASSE DI CONCORSO A008, A016, A017, A001, A060, IN QUANTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA OLTRE I 24 CFU NEI SETTORI FORMATIVI PSICO-ANTROPO-PEDAGOGICI E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE QUALE TITOLO DI ACCESSO AI CONCORSI PREVISTI DAL DECRETO LGS. N. 59/2017.**
- ❖ **PARTECIPAZIONE AL CONCORSO RISERVATO AGLI ABILITATI CON LA CLASSE DI CONCORSO A008, A016, A017, A001, A060, IN QUANTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA OLTRE I 24 CFU NEI SETTORI FORMATIVI PSICO-ANTROPO-PEDAGOGICI E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE.**

**PREMESSO**

La ricorrente in data **02.01.2020 depositava telematicamente ricorso presso il Tribunale di Udine, Sez. lavoro, iscritto al n. 2/2020**, che di seguito si ritrascrive:

**TRIBUNALE CIVILE DI UDINE  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Antonietta FALCONE**, nata a Reggio di Calabria, il 24.05.1970 e residente in Cesena, Via Vincenzo Angeli n. 29 (C.F.: FLCNNT70E64H224P), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: [giuseppe.versace@pecstudio.it](mailto:giuseppe.versace@pecstudio.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 34133 Trieste, Piazza Dalmazia n. 3.**



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 34123 Trieste, Via Santi Martiri n. 3, (C.F.: 80016740328) domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 34133 Trieste, Piazza Dalmazia n. 3.**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 33100 Udine, Via A. Diaz n. 60 (C.F.: 80003960301), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 34133 Trieste, Piazza Dalmazia n. 3.**

**RESISTENTI**

### **E CONTRO**

I docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Udine e in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 poiché è in possesso della Laurea in Architettura, valide per il triennio 2017-2020, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II^ e III^ fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Udine, valide per il triennio 2017/2020, per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 poiché è in possesso della Laurea in Architettura, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

### **IN PUNTO A:**

- ❖ **INSERIMENTO IN II^ FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO, DEL PERSONALE DOCENTE, PER IL TRIENNIO A.S. 2017/2020, DELLA PROVINCIA DI UDINE, CLASSE DI CONCORSO A008, A016, A017, A001, A060, IN QUANTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA OLTRE I 24 CFU NEI SETTORI FORMATIVI PSICO-ANTROPO-PEDAGOGICI E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE QUALE TITOLO DI ACCESSO AI CONCORSI PREVISTI DAL DECRETO LGS. N. 59/2017.**
- ❖ **PARTECIPAZIONE AL CONCORSO RISERVATO AGLI ABILITATI CON LA CLASSE DI CONCORSO A008, A016, A017, A001, A060, IN QUANTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA OLTRE I 24 CFU NEI SETTORI FORMATIVI PSICO-ANTROPO-PEDAGOGICI E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE.**

### **PREMESSO - FATTO**

Parte ricorrente è in possesso della Laurea in Architettura oltre ai **24 Cfu** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previste quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal Decreto Lgs. n. 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale, impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

**I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 Decreto Lgs n. 59/2017.**

Il legislatore, **all'art. 1 comma 110 della Legge n. 107 del 2015** ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal Decreto Lgs. n. 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al Decreto Lgs n. 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 della Legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del Decreto Lgs. n. 59/2017 ove ha



chiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 Cfu.

Pertanto l'abilitazione è quindi – equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 Cfu acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà alla ricorrente di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

La capacità e qualità didattica che consentirà alla ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitanti determinano la totale illegittimità del bando in quanto basata esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'abolizione del Decreto Ministeriale, ha però escluso la ricorrente dalla seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto. **L'esclusione è illegittima.**

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla Legge n. 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, **che gli permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso e determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle G.I.!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale *“possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu”*.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**

**Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica**



situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'emanazione del D.M. n. 92 del 08.02.2019 inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della **laurea unitamente ai 24 Cfu**.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019** ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.

Nelle motivazioni il **Tribunale capitolino** afferma quanto segue: **“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi ... (omissis) ... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ...”.**

1) La **prof.ssa Antonietta Falcone** è in possesso di Laurea in Architettura, conseguita presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria – Mediterranea, in data 18.12.2003, unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche, conseguiti presso E-Campus Università in data 6.7.2018.

2) L'istante è inserita nella III^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Udine, per il triennio 2017/2020, con le classi di concorso A008, A016, A017, A001 e A060, in quanto in possesso di Laurea in Architettura.



3) Parte ricorrente ha completato il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D. Lgs 59/2017.

4) Ed infatti, la ricorrente ha conseguito i 24 Crediti Formativi negli ambiti disciplinari di Antropologia, Psicologia, Pedagogia Generale e Sociale e Metodologie e Tecnologie Didattiche. E' dunque è in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche.

5) **Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D. Lgs 59/2017 – procedura concorsuale ancora non attivata.**

6) Preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato, dall'altro, **a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D. Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".**

**Lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 c. 110 della L. 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.**

7) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento.

8) In ogni caso, parte ricorrente non può, sulla scorta del D. M. n. 374/2017, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale.

9) Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in terza fascia in quanto il Ministero convenuto, mediante il D. M. n. 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie, ha precluso l'inserimento in seconda fascia.

10) Ad oggi, inopinatamente, è ancora inserita nella terza fascia delle G.I. nonostante i titoli in possesso della stessa la qualificano come docente abilitata all'insegnamento.

11) Le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I. determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

12) La ricorrente, per l'a.s. 2019/2020 sarà scavalcato in graduatoria da tutti i docenti della 2° fascia.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, la **Prof.ssa Antonietta Falcone** per le seguenti ragioni in



**DIRITTO**

**SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo “Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di una docente nelle graduatorie d'Istituto e, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A parere del **Consiglio di Stato**<sup>1</sup>, invero, *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”*.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU.**<sup>2</sup>, secondo cui: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”*.

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015

<sup>2</sup> Corte di cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014



I candidati, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria – così come operata dall'odierno ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge.

Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria.

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

#### **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la ricorrente in sede di rinnovo della domanda dell'inserimento in terza fascia d'Istituto per il personale docente, relativa al triennio 2017/2020 è stata inoltrata presso il Liceo Scientifico "G. Marinelli" di Udine, Viale Leonardo Da Vinci n. 4 (codice scuola – UDPS010008).

**L'articolo 413 comma 5 c.p.c.**, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma "stabilmente ed organicamente assegnato" (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27.09.2006 – Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della Suprema Corte (**ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172**) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Udine, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando la ricorrente ha presentato la domanda dell'inserimento in terza fascia d'Istituto per il personale docente, relativa al triennio 2017/2020 è stata inoltrata presso il Liceo Scientifico "G. Marinelli" di Udine, Viale Leonardo Da Vinci n. 4, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Udine.

**ILLEGITTIMITÀ DEL DM 374/2017 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE ALLA RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I. - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.**

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserito nella seconda fascia delle G.I.





Invero, il Decreto Ministeriale n. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 1051/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

- 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
- 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

Il Decreto Ministeriale è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e va disapplicato per le ragioni che seguono.

L'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 374/2017 determina la conseguenziale illegittimità del Decreto Ministeriale del 11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia.

La ricorrente è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea Magistrale in "Architettura" e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi Universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

**Il programma didattico affrontato dalla ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.**

**Ed infatti la ricorrente ha sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu.**

**Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D. Lgs n. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla L. n. 107/2015, art. 1, c. 110.**

Ritengono, pertanto, di essere abilitati all'insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, del personale Docente anche nella II<sup>a</sup> fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

**La legge 107/2015 cd. Buona Scuola**, ha previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per



*i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della **legge 107/2015** **che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D. Lgs 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

- ❖ il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- ❖ l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;
- ❖ a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

Infatti **il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 Legge n. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;**

*ergo*, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, **crediti formativi in possesso di parte ricorrente.**

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 D. Lgs 59/2017**, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: *“...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di **almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.**”*

**Il legislatore ha inteso “sostituire” l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.**

Così **l'articolo 5 del D. Lgs n. 59/2017**: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*



a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

**In effetti, il Decreto Ministeriale n. 374/2017 appare in contrasto con la normativa costituita dall'art. 1 comma 110 di cui alla legge 107/2015 come attuata dal legislatore delegato mediante il decreto Lgs. n. 59/2017 e la domanda del ricorrente appare fondata anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, Ordinanza n. 6229/2018.**

È necessaria, a questo punto, una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale.

La **legge n. 107/2018 “c.d. Buona Scuola”**, ha previsto che: **“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria i primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ...”.**

Mediante la pubblicazione del decreto legislativo del Decreto Lgs. del 13.04.2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge n. 107/2018.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge n. 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito **“dei tre anni di servizio”** ovvero del conseguimento dei **“24 Cfu”**, come stabilito dagli artt. 5 e 17 del D. Lgs. n. 59/2017.

La comparazione legislativa operata è la seguente:

Il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fin ad ora definita come superamento di TFA, PAS e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della delega (art. 1, comma 110, legge n. 107/2015



che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine **"abilitazione"** ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso anche dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; *ergo*, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Ciò è confermato da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. lgs. n. 59/2017, dove al comma 3 si indicano con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: *"...la procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascun regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine della presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non consecutivi negli otto anni precedenti ..."*.

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i "24 Cfu" o "36 mesi".**

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:** "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu...**".

**In data 30.09.2019 con provvedimento inaudita altera parte, il Tribunale di Salerno – sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Caterina Petrosino**, ha riconosciuto: *"in via d'urgenza, la piena valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico (diploma AFAM in tromba II Livello equipollente al titolo di laurea + 24 CFU) e il diritto del ricorrente Martino Emiliano alla spendibilità, di tale abilitazione, ai fini dell'insegnamento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto (elenco aggiuntivo previsto dal DM 666/2019) personale docente, per le classi di concorso interessate, con posizione spettante in base al punteggio maturato"*.

Recentemente il **Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Serena Sommariva**, nel ricorso proposto da un Docente ITP, classe di concorso B016 con il possesso dei 24 CFU, il Giudice del Lavoro: *"Ordina al MIUR di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda d'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, elenco aggiuntivo*



relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la classe di concorso di riferimento (B16 – laboratori di scienze e tecnologie informatiche) e di riconoscere valore abilitante all'insegnamento ai titoli dalla stessa posseduti”.

**Anche il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:** “...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di “programmare gli accessi” e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la “qualifica professionale” ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale “...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...”. In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Tribunale di Roma, sez. Lavoro, Sentenza n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”. Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. **P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente...**”

Anche il **Tribunale di Siena – Sez. Lavoro con la Sentenza n. 178/2019**, ha confermato la tesi del Tribunale di Roma.



oooOOOooo

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla seconda fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 Cfu in specifici settori scientifico disciplinari**.

**Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione** nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti**.

**Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 Legge n. 107/2015.**

**In altri termini.**

**Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..."**



Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.”**

**E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.**

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche oltre ai 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015).

La ricorrente, pertanto, può essere inclusa nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

**ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.  
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi, la semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 92/2019.

**L'art. 2, c. 416, della legge 24.12.2007, n. 244»** integrato con le modifiche di cui al Decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il Decreto Ministeriale n. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.*

*1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione,*



dell'Università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”

oooOOOooo

Il Ministero dell'Istruzione, con **decreto n. 92 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”*, quanto segue: “... *b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”*

Il **Decreto Legislativo n. 59/2017, all'articolo 5** statuisce quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

**Dunque il D. M. n. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno. In conclusione. La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

**a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**

**b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

**Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.**

**IL DECRETO MINISTERIALE È ILLEGITTIMO IN QUANTO OVE FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO DI RICHIEDE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PER L'INSEGNAMENTO UN TITOLO E CIOÈ QUELLO ABILITATIVO CHE INVECE LA NORMATIVA EUROPEA NON RICHIEDE SI PORREBBE IN CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE OPERANDO UNA REFORMATIO IN PEJUS DEL CRITERIO DI SELEZIONE**





La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

**Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.**

**Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".**

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs n. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

**Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento".**

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di **"professione regolamentata"** non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D. L. vo del 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

**Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:**

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea **"qualifica professionale"** al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di **"titolo di formazione"** e quindi di **"qualifica professionale"** utile all'esercizio della **"professione regolamentata"**;
- c) **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;**



d) Le procedure definite **“abilitanti”** dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di **“qualifica professionale”** adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una **“formazione regolamentata”** ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la **“qualifica professionale”** adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

**Il Ministero dell'Istruzione, mediante Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso;** in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

**Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e Decreto Ministeriale n. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.**

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53):** ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

oooOOOooo

Tanto premesso, la **Prof.ssa Antonietta Falcone** come sopra assistita e rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CHIEDE**

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di Udine**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

**IN VIA PRINCIPALE**

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti,



connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** che la **Prof.ssa Antonietta Falcone** è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di Laurea Magistrale in Lettere Moderne e dei 24 Cfu ovvero dal solo diploma di laurea e **ORDINARE** al Ministero convenuto di **INSERIRE** la **Prof.ssa Antonietta Falcone** nella seconda fascia (II<sup>a</sup> fascia) delle Graduatorie di circolo e di Istituto del personale docente, della Provincia di Udine, per il triennio 2017/2020 ovvero nella seconda fascia aggiuntiva per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00.

**IN VIA ISTRUTTORIA.**

**SI OFFRONO I SEGUENTI DOCUMENTI**

**1.** Decreto Ministeriale n. 374/2017. **2.** Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019 Aggiornamento finestra semestrale. **3.** Allegato al Decreto Ministeriale del 10.8.2017 n. 616. **4.** Decreto Ministeriale n. 92/2019 Specializzazione sostegno. **5.** Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019. **6.** Copia del provvedimento inaudita altera parte del 30.09.2019, Tribunale di Salerno, Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa C. Petrosino. **7.** Ordinanza del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Serena Sommariva. **8.** Certificato di Laurea. **9.** Certificato esami 24 Cfu. **10.** Domanda d'Inserimento in terza fascia d'Istituto. **11.** Modello A3.

Bologna / Udine, 31.12.2019

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, della Provincia di Udine, classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060, valide per il triennio 2017/2020.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione, nella specie Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma.

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Udine, per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 della scuola secondaria di II<sup>a</sup> grado valide per gli anni scolastici 2017/2020, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente;

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nell'apposito sito internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore formula istanza affinché la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite



pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o con ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bologna/ Udine, 31.12.2019

Avv. Giuseppe Versace

oooOOOooo

La causa veniva iscritta telematicamente al ruolo presso la cancelleria del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, RG. 2/2020, ed il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Diamante, con decreto fissava udienza al 23.04.2020 ore 9.30, autorizzando la notifica ai controinteressati tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione.

In data 16.04.2020, con decreto il Giudice dott.ssa Diamante rinviava d'ufficio la causa all'udienza del 9.7.2020 ore 11:00

In data 12.06.2020, si Costituiva il Ministero dell'Istruzione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, in quanto la ricorrente prestava servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena.

All'udienza del 9.7.2020, il Giudice Dott.ssa Maria Diamante, rilevava che l'avv. Falconieri in sostituzione dell'Avv. G. Versace aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale formulata nella memoria difensiva di controparte e chiede termine massimo per la riassunzione del procedimento dinnanzi al Giudice competente indicato dal MIUR.

In data 14.07.2020, il Giudice Dott.ssa Diamante, emetteva Ordinanza nella causa RGN 2/2020, e dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in funzione del Giudice del Lavoro per essere territorialmente competente quello di Forlì; assegna alla parte ricorrente termine di 3 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinnanzi il Tribunale competente.

La ricorrente intende riassumere la causa cautelare dinnanzi al Tribunale di Forlì, in funzione del Giudice del Lavoro.

Pertanto, per quanto sopra, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE IN RIASSUNZIONE**

Innanzitutto al Giudice del Lavoro del **Tribunale di Forlì**, previa fissazione dell'udienza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti



## CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

### IN VIA PRINCIPALE

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** che la **Prof.ssa Antonietta Falcone** è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di Laurea Magistrale in Lettere Moderne e dei 24 Cfu ovvero dal solo diploma di laurea e **ORDINARE** al Ministero convenuto di **INSERIRE** la **Prof.ssa Antonietta Falcone** nella seconda fascia (II<sup>a</sup> fascia) delle Graduatorie di circolo e di Istituto del personale docente, della Provincia di Udine, per il triennio 2017/2020 ovvero nella seconda fascia aggiuntiva per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00.

### IN VIA ISTRUTTORIA.

#### SI OFFRONO I SEGUENTI DOCUMENTI

1. Decreto Ministeriale n. 374/2017.
2. Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019 Aggiornamento finestra semestrale.
3. Allegato al Decreto Ministeriale del 10.8.2017 n. 616.
4. Decreto Ministeriale n. 92/2019 Specializzazione sostegno.
5. Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019.
6. Copia del provvedimento inaudita altera parte del 30.09.2019, Tribunale di Salerno, Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa C. Petrosino.
7. Ordinanza del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Serena Sommariva.
8. Certificato di Laurea.
9. Certificato esami 24 Cfu.
10. Domanda d'Inserimento in terza fascia d'Istituto.



**11. Modello A3.**

Bologna / Forlì, 01.10.2020

Avv. Giuseppe Versace

**INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVI AL RICORSO DI RIASSUNZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ**

- A. Copia del Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Tribunale di Udine.
- B. Copia del verbale d'udienza del 9.7.2020 (causa RGN 2/2020) – Tribunale di Udine.
- C. Copia dell'Ordinanza di rigetto del 14.07.2020, causa RGN 2/2020 – Tribunale di Udine.
- D. Memoria di Costituzione del Ministero dell'Istruzione.
- E. Tribunale\_di\_Cosenza\_Sent.\_549\_del\_19\_05\_2020.
- F. Tribunale\_di\_La\_Spezia\_Sent.\_35\_del\_02\_04\_2020.
- G. Tribunale\_di\_Siena\_Sent.\_15\_del\_22\_01\_2020.
- H. Tribunale\_di\_Salerno\_Sent.\_107\_del\_21\_01\_2020.
- I. Tribunale\_di\_Salerno\_Sent.\_108\_del\_21\_01\_2020.
- J. Tribunale\_di\_Busto\_Arsizio\_Ordinanza\_34\_del\_09\_01\_2020.
- K. Tribunale\_di\_Roma\_Sent.\_11502\_del\_19\_12\_2019.
- L. Tribunale\_di\_Parma\_Ordinanza\_3035\_del\_19\_11\_2019.
- M. Tribunale\_di\_Siena\_Sent.\_3009\_del\_18\_11\_2019.
- N. Tribunale\_di\_Palermo\_Ordinanza\_42773\_del\_08\_11\_2019.
- O. Tribunale\_di\_Termini\_Imerese\_Ordinanza\_18512\_del\_05\_11\_2019.
- Q. Tribunale\_di\_Monza\_Sent.\_5242\_del\_05\_11\_2019.
- R. Tribunale\_di\_Salerno\_Ordinanza\_25022\_del\_15\_10\_2019.
- S. Tribunale\_di\_Siena\_Sent.\_178\_del\_15\_07\_2019.
- T. Tribunale\_di\_Cassino\_Sent.\_452\_del\_22\_05\_2019.
- U. Tribunale\_di\_Roma\_Sent.\_2823\_del\_22\_03\_2019.
- V. Tribunale\_di\_Roma\_Sent.\_5319\_del\_21\_06\_2018.
- W. Tribunale\_di\_Siena\_Sent.\_211\_del\_20\_09\_2019.
- Z. Tribunale\_di\_Siena\_Sent.\_275\_del\_16\_12\_2019.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, della Provincia di Udine, classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060, valide per il triennio 2017/2020.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione, nella specie Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma.

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Udine, per la classe di concorso A008, A016, A017, A001 e A060 della scuola secondaria di II<sup>a</sup> grado valide per gli anni scolastici 2017/2020, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente;

### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;





- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nell'apposito sito internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore formula istanza affinché la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge,

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o con ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bologna/ Forlì, 01.10.2020

Avv. Giuseppe Versace

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F. VRSGPP70A02A065C), difensore della Prof.ssa Antonietta FALCONE, nata a Reggio di Calabria, il 24.05.1970 e residente in Cesena, Via Vincenzo Angeli n. 29 (C.F.: FLCNNT70E64H224P) ai sensi dell'art. 8/2 DPCM 40/16 e dell'art. 22/2 del CAD, ATTESTA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stata notificata ai sopra citate controparti.  
Bologna, 23.12.2020

Avv. Giuseppe Versace

